

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO**

L'anno ---- il giorno ---- del mese di in Salerno presso la sede dell'EDA Salerno

TRA

L'Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani "ATO Salerno" di seguito anche EDA Salerno, con sede in Salerno alla via Via Sabato Visco, 20, C.F. 95177040656, rappresentato in questo atto dal Dirigente Vicario, -----, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani "ATO Salerno";

E

Il dott. -----, nato a Salerno il -----e residente in ----- (SA) alla via -----, cod. fisc. -----, dipendente del Comune di Cava de' Tirreni;

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 15 del 12.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027, che ha confermato la previsione del reclutamento, tra gli altri, di n. 1 Funzionario cat. D e di n. 3 Istruttori cat. C mediante l'istituto del cd. "scavalco d'ecceденza" (Legge n. 311/2004);

Con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 20 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027.

L'art. 1, comma 557, della legge n.311 del 30/12/2004, come da ultimo modificata dalla legge n. 112/2023, recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore a 25000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa dei dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*.

La Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA, con la Deliberazione n. 149/2023/PAR ha chiarito che *non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022. Dal punto di vista interpretativo, richiamando le diverse deliberazioni della giurisprudenza contabile (SCR Puglia, deliberazione n. 80/2022/PAR; SCR Molise deliberazione n. 109/2017/PAR e n. 105/2016/PAR; SCR Lombardia n. 3/2009/PAR), l'inquadramento degli incarichi è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto delle Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003, richiamato dall'art. 29, comma 2, del CCNL medesimo. Si tratterà di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.*

Con nota prot.n. 3532/2024 del 29.11.2024 l'EDA Salerno ha chiesto al Comune di Cava de' Tirreni la proroga dell'autorizzazione a prestare cd. "scavalco d'ecceденza" presso questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei dipendenti già in assegnazione all'EDA Salerno.

Con provvedimento a firma del Dirigente del III Settore "Servizio del personale" dott. Romeo Nesi prot. n. 00002436/2025 del 15.01.2025, acquisito al protocollo dell'EDA con n. 136/2025 del 15.01.2025, il Comune di Cava de' Tirreni ha rilasciato la richiesta autorizzazione con decorrenza a partire dalla data del provvedimento (15.01.2025) e fino al 31.12.2025, salvo rinnovo.

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il CCN Enti locali

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Articolo 1

Con il presente contratto l'EDA Salerno assume in assegnazione mediante l'istituto del c.d. scavalco d'ecedenza il dott.----- (cod. fisc. -----) dipendente del Comune di Cava de' Tirreni.

Il presente rapporto di lavoro è a tempo determinato e parziale per n. 12 ore settimanali, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente e fino al 31.12.2025, salvo eventuali proroghe.

Il dipendente è assegnato con il medesimo profilo professionale con il quale presta servizio presso il Comune di Cava de' Tirreni.

Le mansioni assegnate sono quelle corrispondenti al profilo professionale nell'ambito della categoria di inquadramento.

Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

Articolo 2

Il compenso per il lavoro svolto presso l'EDA Salerno verrà corrisposto al dipendente in applicazione del trattamento economico fondamentale percepito dallo stesso presso il Comune di Cava de' Tirreni, proporzionato alle ore effettivamente rese. Istituti relativi al salario accessorio eventualmente riconosciuti dall'EDA Salerno dovranno essere erogati nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL Funzioni Locali.

Articolo 3

Il rapporto di lavoro instaurato con l'EDA Salerno dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Cava de' Tirreni senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo.

La prestazione lavorativa presso l'EDA Salerno potrà essere svolta anche in modalità di "lavoro agile" nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento per l'attuazione del lavoro agile* approvato con Determinazione Direttoriale n. 7 del 11 marzo 2024.

Articolo 4

I singoli giorni o periodi continuati di congedo ordinario saranno autorizzati dall'ente di provenienza e ne verrà data comunicazione all'EDA Salerno; la fruizione degli stessi dovrà, di norma, avvenire nello stesso periodo coincidente dei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno della domenica.

Alla concessione dei congedi straordinari e dei permessi si applica la stessa disciplina prevista per il congedo ordinario.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla normativa.

Articolo 5

Il dipendente è soggetto ai diritti e ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili.

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Articolo 6

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge. 4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

Articolo 7

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Articolo 8

L'EDA Salerno specifica che, per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. Tutti gli elementi ed istituti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di volta in volta vigente e recepito e reso esecutivo nell'Ente ivi compresa la contrattazione decentrata, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V°, Titolo II°, Capo I°) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Articolo 9

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile e quelle del decreto legislativo n. 165/2001, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000, della Legge della Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'EDA e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, nonché dei CCDI.

Articolo 10

Il dipendente autorizza la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei propri dati con riferimento anche a quelli sensibili, ai sensi del D. Lvo. 196/2003 per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lvo.

Articolo 11

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e non è soggetto al controllo esterno di legittimità, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, di cui una rilasciata al dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto.

EDA Salerno

il Dipendente
